



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 ottobre 2013
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0196 (COD)**

**14969/13
ADD 1 REV 1**

**CODEC 2299
TRANS 533**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (**prima lettura**)

- Adozione
- a) della posizione del Consiglio
- b) della motivazione del Consiglio

= Dichiarazioni

Dichiarazione della Repubblica federale di Germania

"La proposta della Commissione relativa al tachigrafo digitale è intesa a stabilire l'efficienza e l'efficacia dei tachigrafi e a garantire che i conducenti professionisti rispettino in maniera ancora più rigorosa le norme sui periodi di guida e di riposo.

Ciononostante, il governo federale tedesco è del parere che la proposta non dovrebbe avere la conseguenza di esporre le piccole e medie imprese - in particolare le imprese del settore artigianale - a ulteriori oneri burocratici senza un valido motivo.

Il testo di compromesso negoziato tra il Parlamento e il Consiglio dispone che siffatte imprese siano esentate qualora utilizzino un veicolo entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa. Benché ciò costituisca un miglioramento rispetto all'esenzione vigente, che copre solo un raggio di 50 km, per paesi grandi in termini di superficie come la Germania la nuova disposizione è comunque insufficiente e quindi inaccettabile. Inoltre, le piccole e medie imprese in particolare hanno oggi la necessità di raggiungere clienti situati entro un raggio più ampio.

Fin dall'inizio dei negoziati il governo federale tedesco ha caldeggiato un ampliamento dell'esenzione sino a un raggio di 150 km. Quale soluzione minima di ripiego, sarebbe ancora accettabile per la Germania che venisse almeno concessa agli Stati membri che lo ritengono necessario la possibilità di estendere l'esenzione fino a un raggio di 150 km.

In base alle argomentazioni menzionate nella presente dichiarazione a verbale, il governo federale tedesco non è in grado di approvare la proposta della Commissione relativa ai tachigrafi digitali nella stesura risultante dai lavori del trilogio informale."

Dichiarazioni della Commissione

(REGOLAMENTO "TACHIGRAFO")

1) DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AL REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006

Al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sui periodi di guida e i periodi di riposo, la Commissione continuerà a seguire da vicino l'attuazione di tale normativa e adotterà, ove del caso, opportune iniziative.

2) DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA AGLI ATTI DI ESECUZIONE

La Commissione ritiene che i futuri atti che essa ha la facoltà adottare per via legislativa al fine di stabilire le disposizioni dettagliate e le specifiche relative ai tachigrafi, alle carte tachigrafiche e ai fogli di registrazione, nonché i requisiti di omologazione, mirano a completare le specifiche tecniche formulate nell'atto di base e devono pertanto assumere la forma di atti delegati da adottarsi sulla base dell'articolo 290 del TFUE. La Commissione non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ciononostante, essa ricorda che il tema della delimitazione tra l'articolo 290 e l'articolo 291 del TFUE è attualmente esaminato dalla Corte di giustizia nell'ambito della questione "biocidi".

3) DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RIGUARDO ALL'USO DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4, SECONDO COMMA, LETTERA B DEL REGOLAMENTO (UE) N. 182/2011

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) ricorrere sistematicamente all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a questa disposizione deve effettivamente corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che esso costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) di tale paragrafo non può essere considerato alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

La Commissione prende atto dell'accordo concluso dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a tale disposizione, ma si rammarica che la suddetta giustificazione non figuri in un considerando.